



REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITI (WHISTLEBLOWING) 2019/2021

A cura di:

Dr.ssa Cristina Vio

Dr.ssa Chiara Colaiacomo



1. INQUADRAMENTO NORMATIVO

L'introduzione nell'ordinamento nazionale di un'adeguata tutela del dipendente (pubblico e privato) che segnala condotte illecite dall'interno dell'ambiente di lavoro è prevista in convenzioni internazionali (ONU, OCSE, Consiglio d'Europa) ratificate dall'Italia, oltre che in raccomandazioni dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, talvolta in modo vincolante, altre volte sotto forma di invito ad adempiere. La legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ha recepito tali sollecitazioni, sia pure limitatamente all'ambito della pubblica amministrazione, con la disposizione contenuta nell'art. 1, co. 51, che introduce, nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i., l'art. 54-bis il cui primo comma, modificato dalla legge 30 novembre 2017, n. 179 in materia di whistleblowing, recita: «Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.».

La stessa norma disciplina, poi, nei successivi commi:

- il divieto a rivelare il nome del segnalante nei procedimenti disciplinari (tutela

ASL ROMA 3

anonimato)

- il controllo del Dipartimento della Funzione Pubblica sui procedimenti disciplinari

discriminatori (divieto di discriminazione)

- la sottrazione delle segnalazioni dal diritto di accesso di cui alla legge n. 241/90 e s.m.i.

2. DEFINIZIONE DI WHISTLEBLOWING/SEGNALAZIONE

Con la generica espressione whistleblower si fa riferimento al dipendente che in ambito

aziendale riferisce condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di

lavoro. Attraverso la segnalazione, il whistleblower contribuisce all'emersione di situazioni di

degenerazione e di malfunzionamenti del sistema interno alla singola gestione aziendale e

inoltre, partecipa ad un processo di prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per

l'Azienda Asl Roma 3.

3. PRINCIPI GENERALI E SCOPO DEL REGOLAMENTO

Con il presente Regolamento si intende tutelare il dipendente che segnala illeciti ed in

particolare:

- chiarire i principi ispiratori dell'istituto e il ruolo del Responsabile per la Prevenzione

della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) quale destinatario della segnalazione;

- precisare le modalità di gestione delle segnalazioni, attraverso un iter procedurale

definito, che prevede termini certi per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria;

- dettagliare le modalità che verranno seguite per tutelare la riservatezza dell'identità del

dipendente che effettua la segnalazione, del contenuto della segnalazione e

dell'identità di eventuali soggetti indicati.

Il presente regolamento intende rimuovere i fattori che possono disincentivare o ostacolare il

ricorso all'istituto, come ad esempio dubbi e incertezze circa le modalità da seguire e timori di

ritorsioni o discriminazioni. L'obiettivo perseguito è, pertanto, quello di fornire al

whistleblower chiare indicazioni operative in merito all'oggetto, ai contenuti, ai destinatari e

Tel.06 56487524- 7416 Fax 06 56487545

ASL

alle modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che gli vengono

offerte nel nostro ordinamento. Il procedimento di gestione delle segnalazioni garantisce la

riservatezza dell'identità del segnalante sin dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla

stessa. Ciò, tuttavia, non significa che le segnalazioni siano anonime. Il dipendente che segnala

illeciti è tenuto a dichiarare la propria identità al fine di vedersi garantita la tutela dell'istituto

del whistleblowing.

Tuttavia, le segnalazioni anonime, ossia prive di elementi che consentano di identificare il loro

autore, saranno ritenuto meritevoli di approfondimento solo se relative a fatti di rilevante

gravità ricostruiti in modo particolarmente dettagliato e circostanziato.

4. CONTENUTO E OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

4.1 IL CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili affinché il Responsabile per la Prevenzione

della Corruzione e Trasparenza, figura identificata da ANAC quale destinatario precipuo della

segnalazione, possa procedere alle verifiche ed agli accertamenti a riscontro della fondatezza

dei fatti posti alla sua attenzione.

A tale scopo, la segnalazione deve preferibilmente contenere gli elementi di seguito indicati:

identità del soggetto che effettua la segnalazione;

descrizione chiara e completa dei fatti oggetto di segnalazione;

le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi, se conosciute;

le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno

posto/i in essere i fatti segnalati, se conosciute;

l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di

segnalazione;

l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;

ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti

segnalati.

4

Fax

Tel.06 56487524- 7416

ASL ROMA 3

4.2 OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Le condotte illecite oggetto di segnalazione meritevole di tutela si riferiscono anche alle

situazioni in cui nel corso dell'attività amministrativa si riscontri l'abuso del potere affidato ad

un soggetto per ottenere vantaggi privati, oppure casi in cui si evidenzi un malfunzionamento

dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite (es.: sprechi,

nepotismo, demansionamenti, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false

dichiarazioni).

Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto

direttamente a conoscenza e quindi:

quanto si è appreso in virtù dell'ufficio rivestito;

- notizie acquisite, anche casualmente, in occasione e/o a causa dello svolgimento delle

mansioni lavorative;

informazioni di cui il dipendente sia venuto comunque a conoscenza e che costituiscono

fatto illecito.

Quanto ai fatti denunciati, è opportuno che il dipendente, in base alle proprie conoscenze,

ritenga altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito nell'accezione sopra indicata, e

pur non potendosi richiedere ai fini di un accertamento veri e propri elementi di prova, è altresì

opportuno che le segnalazioni siano il più possibile circostanziate e offrano il maggior numero

di elementi al fine di consentire di effettuare le dovute verifiche.

4.3. SEGNALAZIONI ANONIME

La tutela dell'anonimato, prevista dalla L. 190/2012, non è sinonimo di accettazione di

segnalazione anonima. La misura di tutela introdotta dalla disposizione si riferisce al caso della

segnalazione proveniente da dipendenti individuabili e riconoscibili. Il RPCT prenderà in

considerazione anche le segnalazioni anonime, ove queste si presentino adeguatamente

circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti e situazioni

relazionandoli a contesti determinati (es.: indicazione di nominativi o qualifiche particolari,

Roma3 www.aslromad.it

C.F.-P.IVA 04733491007

Tel.06 56487524- 7416 Fax 06 56487545

e-mail <u>amministrazione.trasparente@aslroma3.it</u> Pec: <u>protocollo@pec.aslroma3.it</u>

ASL

menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).

4.4. VERIFICA DELLA SEGNALAZIONE

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al RPCT che vi provvede, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza,

effettuando ogni attività ritenuta opportuna. Qualora, all'esito della verifica, la segnalazione

risulti non manifestamente infondata, il RPCT, in relazione alla natura della violazione, potrà

provvedere a:

inoltrare la segnalazione all'Autorità giudiziaria competente, alla Corte dei Conti,

all'ANAC per i profili di rispettiva competenza;

inoltrare la segnalazione a chi di competenza per i profili di responsabilità disciplinare.

Nel caso di trasmissione della segnalazione ai soggetti sovramenzionati dovrà essere inoltrato

solo il contenuto della stessa, eliminando tutti i riferimenti dai quali sia possibile identificare il

segnalante. La trasmissione avverrà avendo cura di evidenziare che si tratta di una

segnalazione pervenuta da soggetto cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della

riservatezza ai sensi dell'art. 54 bis D.Lgs. 165/2001 e s.m.i..

5. FORME DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di

diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile e delle

ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (es. indagini penali, tributarie o

amministrative, ispezioni di organi di controllo) l'identità del whisteblower viene protetta in

ogni contesto successivo alla segnalazione e può essere appresa unicamente dal RPCT. La

violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori

forme di responsabilità previste dall'ordinamento. Per quanto concerne, in particolare,

l'ambito del procedimento disciplinare che potrebbe conseguire alla segnalazione, l'identità del

segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato solo nei casi in cui:

ASL

vi sia il consenso espresso del segnalante;

la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla

segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente

indispensabile alla difesa dell'incolpato, sempre che tale circostanza venga da

quest'ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di

memorie difensive.

La segnalazione del whistleblower è, inoltre, sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22

e seguenti della legge 241/1990 e ss.mm.ii. Il documento non può, pertanto, essere oggetto di

visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di

esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241/90 s.m.i.. Nei confronti del

dipendente che effettua una segnalazione ai sensi del presente regolamento vige il divieto di

discriminazione, non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura

discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati

direttamente o indirettamente alla denuncia. Per misure discriminatorie si intendono le azioni

disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che

determini condizioni di lavoro intollerabili.

La tutela è circoscritta alle ipotesi in cui segnalante e denunciato siano entrambi dipendenti

dell'Azienda. Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver

effettuato una segnalazione di illecito al RPCT o all'Autorità Giudiziaria deve dare notizia

circostanziata dell'avvenuta discriminazione al RPCT che, valutata tempestivamente la

sussistenza degli elementi, potrà segnalare l'ipotesi di discriminazione:

al Responsabile UO/Funzione/Servizio di appartenenza del dipendente autore della

presunta discriminazione;

alla Direzione aziendale nel caso si tratti di un Dirigente;

alla Procura della Repubblica qualora si verifichino fatti penalmente rilevanti.

Tutto quanto sopra, fermo ed impregiudicato il diritto del dipendente di dare notizia

dell'accaduto alle organizzazioni sindacali o di adire l'autorità giudiziaria competente.

ASL

6. RESPONSABILITÁ DEL WHISTLEBLOWER

Il presente regolamento lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del

whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice Penale

e dell'art. 2043 del Codice Civile. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle

altre competenti sedi, eventuali forme di abuso del regolamento, quali le segnalazioni

manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o

altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione

dell'istituto.

7. PROCEDURA TRASMISSIONE/ RICEZIONE /GESTIONE SEGNALAZIONI

Fasi della segnalazione

Le segnalazioni di illeciti, di irregolarità e di condotte corruttive possono essere effettuate dai

dipendenti compilando l'apposito modulo, reperibile sul sito intranet aziendale, inoltrato via

mail direttamente al RPCT al seguente indirizzo: amministrazione.trasparente@aslroma3.it.

Il RPCT assegna al segnalante un codice numerico che accompagnerà la segnalazione in ogni

fase istruttoria; pertanto il nominativo del segnalante resterà noto solo al RPCT.

Il RPCT, che eventualmente può avvalersi di un gruppo di lavoro ad hoc, prende in carico la

segnalazione per una prima sommaria istruttoria. Se indispensabile, richiede chiarimenti al

segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione con l'adozione delle

necessarie cautele, provvedendo alla definizione dell'istruttoria nei termini di legge. Si precisa

che resta impregiudicato il diritto del lavoratore a ricorrere all' Autorità Giudiziaria competente.

8. ATTIVITA' DEL RPCT

Le segnalazioni pervenute, i relativi atti istruttori e tutta la documentazione di riferimento,

vengono conservate e catalogate in apposito archivio debitamente custodito.

Il RPCT rende conto nella Relazione Annuale di cui all'art. 1 comma 14 della Legge 190/2012, con

8

ASL Roma3

ASL ROMA 3

modalità tali da garantire la riservatezza dei segnalanti, del numero di segnalazioni ricevute e

del loro stato di avanzamento.

Il RPCT ha il compito di assicurare la diffusione del presente regolamento a tutti i dipendenti

mediante la pubblicazione dello stesso sul sito internet aziendale.

9. LIMITI DELLA TUTELA

La tutela prevista dalla norma è circoscritta all'ambito interno della pubblica amministrazione

operando sostanzialmente in ambito disciplinare ed all'interno del rapporto di lavoro.

Le tutele di cui all' 1 della L. 179/2017 non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con

sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o

diffamazione o comunque per reati connessi con la segnalazione ovvero la sua responsabilità

civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

10. SEGNALAZIONE ALL'ANAC

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è competente a ricevere (ai sensi dell'art. 1,

comma 51 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 19, comma 5 della legge 11 agosto

2014, n. 114) segnalazioni di illeciti di cui il dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del

proprio rapporto di lavoro. Le segnalazioni, ivi incluse quelle che riguardano l'RPCT dovranno

essere inviate all'indirizzo ANAC whistleblowing@anticorruzione.it

9

Tel.06 56487524- 7416

ASI Roma3